



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ORDINANZA N. 12 DEL 05/05/2020

OGGETTO: RIAPERTURA E MODALITA' DI ACCESSO A PARCHI, AREE VERDI E CIMITERO COMUNALE NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

VISTO:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, in particolare gli articoli 2 e 3;
- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;

DATO ATTO che nei DPCM sopraindicati, si dispongono quali misure di prevenzione di carattere generale di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 142 e 143 del 30 aprile 2020

" D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 27 del 30 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il quale, relativamente alle aree aperte al pubblico, parchi, ville e giardini, dispone che:

- a) è consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è ammesso svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un

\$ATTO.\$

\$DAATTO.\$

Pag. 1



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

metro per ogni altra attività;

c) è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio regionale di residenza o dimora, con divieto di assembramento e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo

l'igiene con idoneo liquido igienizzante;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 142 e 142 del 30/04/2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche." il quale autorizza:

- Gli spostamenti individuali per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio regionale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;

DATO ATTO che il su riportato DPCM del 26 Aprile 2020, all'art. 1, comma 1, lett. d), stabilisce che il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

VISTA la propria ordinanza n. 7 del 14/03/2020 ad oggetto: "Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS" - parchi, giardini e aree verdi comunali e cimitero", con la quale si disponeva la chiusura dei parchi, giardini, aree verdi comunali e cimitero, fino all'emanazione di nuovo provvedimento;

RITENUTO di procedere con la riapertura dei parchi, giardini, aree verdi comunali e cimitero nell'ambito di questo territorio comunale nel rispetto delle disposizioni, stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e dai Decreti del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 142 e 142 del 30/04/2020 senza ulteriori limitazioni, considerato che parchi, giardini, aree verdi comunali e cimitero consentono il rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. la riapertura, per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio epidemiologico di diffusione del virus Covid-19, di parchi, giardini, aree verdi

\$ATTO.\$

\$DAATTO.\$



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- comunali e cimitero nell'ambito del territorio comunale, a partire dal giorno 06/05/2020;
2. di consentire l'accesso alla cittadinanza ai parchi, giardini, aree verdi comunali e cimitero, dal giorno 06/05/2020, con le seguenti prescrizioni:
- a) è consentito l'accesso del pubblico condizionato al divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è ammesso svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
 - c) è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramento e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;
 - d) non è consentito lo stazionamento, ma solo il transito, nelle aree comunali destinate a verde pubblico e nei parchi comunali, né l'utilizzo delle attrezzature ludiche, dei tavoli e delle panchine, eventualmente presenti;
3. Limitatamente all'accesso del cimitero, è fatto obbligo di utilizzare sistemi di protezione delle vie respiratorie.
4. La presente ordinanza sostituisce la n. 7 del 14/03/2020.
5. Le violazioni della presente ordinanza saranno punite a norma di legge.


DISPONE

di trasmettere copia della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza a:

- Ufficio messi per la pubblicazione all'albo;
- Prefettura di Ancona;
- Polizia Locale di Castelfidardo;
- Comando Stazione Carabinieri di Castelfidardo.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale.



\$ATTO.\$
\$DAATTO.\$